

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa

Sede Legale: Via Cassia Nord 2/4/6, 53035 Monteriggioni (SI)
Tel.: 0577 297000 - Fax: 0577 594378
Direzione generale: Piazza Arti e Mestieri 1, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)
Tel.: 055 8255200 - Fax: 055 8255241
Email: info@chiantibanca.it - Sito internet: www.chiantibanca.it
Codice Fiscale-Partita IVA-Iscrizione Registro delle Imprese n. 01292880521
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5723.2.0
Iscritta all'Albo delle società cooperative
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il **credito documentario** è un impegno che una banca, agendo su istruzioni e per conto di un compratore/importatore, emette a favore di un venditore/esportatore. In virtù di questo impegno, la banca effettuerà la prestazione prevista nel credito stesso a favore del venditore, sino alla concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione dei documenti richiesti e il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel credito stesso. L'esportatore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura attraverso la presentazione dei documenti ad una banca, che li esamina e decide se procedere alla prestazione o formulare eventuali riserve.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui la banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La **lettera di credito Stand-by (SBLC)** è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

Tra i principali rischi va tenuto presente:

- Poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
- rischio Paese
- rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari export non confermati dalla banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

Commiss. apertura (per mese o frazione)	0,2% Minimo: €	60,00
Commiss. modifica	0%	
Commiss. mancato utilizzo	0,25% Minimo: €	60,00

Commiss. utilizzo	0,3% Minimo: €	60,00
Spese apertura	€	0,00
Spese modifica	€	40,00
Spese mancato utilizzo	€	0,00
Spese utilizzo	€	30,00
Commiss. accettazione (per mese o frazione)	0,2% Minimo: €	60,00
Commiss. pagamento	0%	
Spese accettazione	€	0,00
Spese discrepanze	€	0,00
Spese pagamento	€	0,00
Recupero spese reclamate	a carico del cliente nella misura effettivamente sostenuta	
Spese TELEX / SWIFT	Recupero spese sostenute	
Imposte e tasse presenti e future	secondo la normativa vigente, a carico del cliente	

RECUPERO SPESE PER RICERCHE DI ARCHIVIO E DUPLICAZIONI

- Diritto fisso per ogni richiesta pervenuta € 5,00
- Estratto conto scalare o capitale..... max € 12,00 ad estratto
- Contabile accredito/addebito..... max € 5,00 a contabile
- Assegni nostri o di terzi troncati..... max € 6,00 ad assegno
- Copie da microfilm (assegni/effetti)..... max € 10,00 ad assegno/effetto
- Copia modello F24 e simili max € 15,00 a modello
- Individuazione fonte di spesa o prel. POS/ATM max € 3,00 ad addebito
- Estrazione pratica o busta..... max € 6,00 a richiesta
- Tariffa oraria per ricerca complessa max € 15,00 ad ora
- Altro (da definire in base alla casistica) fino ad un massimo di € 15,00 a ricerca

RILASCIO DICHIARAZIONI..... max € 5,00 cad.
RILASCIO CERTIFICAZIONImax € 50,00 cad.

SPESE PER COMUNICAZIONImax € 15,00 cad.

(Es.:

- Comunicazioni su singola operazione (cartaceo) max € 1,00 cad.
- Comunicazioni su singola operazione (infob@nking) max € 0,20 cad.
- Comunicazioni a mezzo posta raccomandatarecupero spese sostenute
- Comunicazioni su rapporti dormienti..... recupero spese sostenute)

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il credito documentario rimane valido fino alla sua scadenza o fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite a meno che, nel frattempo, non venga dichiarato dal beneficiario decaduto o privo di efficacia.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'UFFICIO RECLAMI della Banca, presso la Direzione Generale posta in San Casciano in Val di Pesa piazza Arti e mestieri 1 – 50026 (FI), oppure all'indirizzo e-mail ufficioreclami@chiantibanca.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria dovrà **obbligatoriamente** (come previsto dal D.Lgs. n.28 del 04/03/2010 e dalla Legge n.98 09/08/2013 e succ. modif.) intraprendere un procedimento di composizione della controversia, rivolgendosi ad un organismo abilitato alla mediazione. La Banca aderisce a due sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie: l'**Arbitro Bancario Finanziario** e l'**Ombudsman - Giuri bancario**.

1. **Arbitro Bancario Finanziario** (ABF), competente in caso di servizi bancari e finanziari (esclusi i servizi di investimento), è un organo indipendente costituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario e rappresenta un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

2. L'**Ombudsman - Giurì Bancario** è un organo collegiale costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario, competente in caso di servizi di investimento, si occupa della conciliazione stragiudiziale delle controversie bancarie (Alternative Dispute Resolutions) sorte fra la clientela e le banche. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.
Fidejussione	Garanzia in forza della quale il fidejussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Clausola di pagamento "a prima richiesta", "senza eccezioni" o altra analoga	Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito (contratto autonomo di garanzia).
Clausola di pagamento "semplice"	Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fidejussoria, ovvero di garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione indicata nel contratto stesso ed assunta dal cliente affidato, escludendo ogni funzione indennitaria tipica, invece, della polizza assicurativa.
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla Banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.
Interesse di mora	Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.